



R.G. n. 4068-23

# TRIBUNALE DI PALERMO

## SEZIONE TERZA CIVILE

### VERBALE DI UDIENZA

Il giorno 16 settembre 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiamata la causa iscritta al n. 4068/2023 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Calogero Paci, in sostituzione dell'avv. Badalucco, per [REDACTED], e il procuratore dello Stato Emanuele Florio per l'Azienda Ospedaliera Università Policlinico "Paolo Giaccone". Sono altresì presenti per la pratica forense la dott.ssa Eleonora Parisi, la dott.ssa Anastasi Marsala e il dott. Giorgio Randazzo (Avvocatura dello Stato).

I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, l'avv. Paci delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.

L'avv. Paci chiede la liquidazione dei compensi in favore dell'avv. Eros Badalucco stante l'ammissione di [REDACTED] al Patrocinio a spese dello Stato.

#### IL GIUDICE

si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.

Il G.O.T.

*Adriana Pandolfo*

#### IL GIUDICE

definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:20, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo

Sezione Terza Civile

in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pandolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 *sexies* c.p.c.) la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 4068/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

**TRA**

████████████████████ rappresentata e difesa dall'avv. Eros Giovanni Badalucco (avvbadalucco@legalmail.it) per procura allegata all'atto di citazione;

- attrice -

**E**

**Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone"** (05841790826) di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa *ex legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

- convenuta -

**Oggetto:** risarcimento danni.

❖❖❖

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- 1) condanna l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di ██████████ della complessiva somma di € 19.418,04, oltre interessi, dalla data del sinistro al soddisfo, da determinarsi come in parte motiva;
- 2) compensa nella misura di 1/3 le spese processuali tra ██████████ e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo e condanna quest'ultima, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite della prima nella misura del restante 2/3, che si liquidano in complessivi € 3.384,66 per onorari, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura legalmente dovuta, disponendo che, ai sensi dell'art. 133, Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. n. 115 del 2002), il pagamento sia eseguito in favore dello Stato;
- 3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, in via definitiva, a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", in persona del legale rappresentante *pro tempore*.



#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmente notificato, ██████████ ha chiesto la condanna dell' Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed *ex art.* 2043 c.c., dei danni – quantificati nella com-

plessiva somma di € 31.125,62 – da lei subiti in dipendenza di un infortunio verificatosi a Palermo il giorno 25 agosto 2021, intorno alle ore 9:30, quando l'attrice “*si trovava all'interno dell' Azienda Ospedaliera Policlinico di Palermo e percorreva a piedi la via della Farmacologia in compagnia della sig.ra [REDACTED] per dirigersi verso il reparto di Oncologia, per sottoporsi a un ciclo di chemioterapia. Nel percorrere la detta via, ... decideva di attraversare e dirigersi sul lato opposto e così facendo, nell'atto di salire sul marciapiede di fronte, rovinava pesantemente a terra a causa di un dissesto del manto stradale*”, riportando lesioni personali. A tal fine l'attrice ha evidenziato che detto dissesto era posto “*a ridosso dello stesso marciapiede, [e presentava] un dislivello rispetto al piano della strada tale da costituire un'insidia occulta anche in ragione delle auto che si trovavano ivi parchate*” [cfr. atto di citazione, pag. 1].



Tanto premesso, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verifica al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorché provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).

D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve da-

re prova del cd. “caso fortuito”, ovvero dell’esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un’efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n. 8229/2010 e n. 24419/2009).

La responsabilità del custode può essere, altresì, attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell’art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall’art. 2056 c.c.).

Sebbene, infatti, un’interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l’applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l’incidenza della colpa del danneggiato (*ex plurimis*, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010 n. 11227/2008).

In proposito è utile evidenziare che *“l’ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all’art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non concretando un’eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev’essere esaminata e verificata dal giudice anche d’ufficio, attraverso le opportune indagini sull’eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla*

*quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte" (Cass. civ. n. 6529/2011).*

Orbene, alla luce dell'istruttoria espletata, deve ritenersi che l'attrice ha positivamente ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata, essendo risultata dimostrata l'asserita sussistenza di un nesso di causalità tra l'evento lesivo del 25 agosto 2021 e le condizioni (potenzialmente pericolose) della Farmacologia, all'interno dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

E invero, il teste, [REDACTED] da considerarsi attendibile in quanto non legata da alcun rapporto di conoscenza o parentela con le parti in causa) ha confermato la dinamica dell'infortunio così come allegato in atto di citazione, precisando che *"Nell'estate del 2021, mi trovavo al Policlinico di Palermo perché dovevo sottopormi ad un intervento di ernia. Verso le 8:30/9:00 stavo eseguendo il tampone per il Covid. Lì ho incontrato la signora [REDACTED] (che eseguiva anche lei il tampone) e ci siamo messi a parlare. Avendo scoperto che dovevamo andare entrambi nello stesso edificio del Policlinico, abbiamo cominciato a camminare insieme verso il reparto di oncologia. Circa 100 metri prima del reparto, attraversavamo la strada ma, non potendo salire sul marciapiede perché vi erano delle autovetture posteggiate, percorrevano qualche metro sulla strada accanto ai detti veicoli. Mentre camminavamo la signora improvvisamente cadeva a terra rovinosamente a causa di un avvallamento (una sacca) sul manto stradale. L'avvallamento non era eccessivamente profondo ma poco visibile perché parallelo al marciapiede. Presentava una piccola differenza cromatica. Ho*

cercato di sorreggere la signora ma non ci sono riuscito. Nella caduta la signora ha sbattuto a terra la spalla e il braccio (non ricordo se destro o sinistro). Ho visto che si era fatta male e non ho voluto alzarla da terra per non rischiare di complicare la situazione. Ho quindi chiamato il 118 per soccorrerla che è arrivato dopo circa un quarto d'ora. Nel frattempo, è arrivata la figlia chiamata da un'altra signora lì presente ... abbiamo attraversato la strada dal marciapiede di destra a quello di sinistra. La signora è caduta nella posizione raffigurata nelle fotografie che mi sono state esibite. L'avvallamento si trova alla sinistra della strada. Preciso che la signora dopo essere incorsa nell'avvallamento del manto stradale ha cercato di mantenere l'equilibrio ma non vi è riuscita, cadendo qualche metro più avanti. Al momento del sinistro camminavamo affiancati, la signora dal lato strada ed io lato marciapiede. Mentre camminavo non avevo fatto caso all'avvallamento sul manto stradale, me ne sono accorto solo successivamente cercando di capire come era caduta la signora. L'avvallamento non era segnalato" [cfr. verbale di udienza del 27 febbraio 2024].

La suddetta dichiarazione testimoniale trova, in effetti, riscontro nelle fotografie versate in atti (che esibite alla teste ha riconosciuto il luogo in esse rappresentato come luogo del sinistro; cfr. verbale di udienza cit.), raffiguranti lo stato di dissesto della Via della Farmacologia [cfr. produzione di parte attrice].

Pertanto, in ordine alla responsabilità ex art. 2051 c.c., può ritenersi dimostrato che la cosa custodita abbia avuto piena efficienza causale sull'evento dannoso e tanto basta per derivarne la presunzione di colpa in capo al soggetto che di fatto ne era il custode, e che può liberarsi soltanto

fornendo la dimostrazione del caso fortuito, e cioè dell'assenza di colpa, e quindi che il danno si è verificato in modo non prevedibile né superabile con l'adeguata diligenza. Era, dunque, sull'Azienda convenuta che incombeva l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso occorso a parte attrice, fornendo la prova liberatoria che il danno ebbe a verificarsi in modo non prevedibile né evitabile con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze del caso specifico.

Detta prova non risulta, nel caso che ci occupa, neppure offerta dall'Azienda convenuta che ha omesso di provvedere all'efficiente e adeguata manutenzione della strada, esponendo gli utenti ad una situazione insidiosa. Non v'è infatti prova che le anomalie della strada si fossero prodotte in tempi e con modalità tali da sfuggire ad un ragionevole programma di controllo da parte dell'Azienda.

Il C.T.U. incaricato nel corso del giudizio – le cui conclusioni, condensate nella relazione in atti, questo giudice ritiene di condividere – ha poi accertato la riconducibilità eziologica al predetto incidente delle lesioni (*“frattura dell'omero dx”*) refertate all'attrice presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo in data 25 agosto 2021 [cfr. relazione del C.T.U. dott. Pasquale Enea, pag. 3].

Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve ritenersi che l'attrice abbia ottemperato all'onere probatorio di cui era gravata.

È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'Azienda convenuta, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.

Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verifica dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente, cioè i caratteri del "caso fortuito" secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.

Tuttavia, nel caso in esame, tenuto conto delle condizioni di visibilità esistenti al momento del fatto (era mattina e non pioveva), del fatto che l'attrice stava procedendo a piedi e quindi ad una velocità assai ridotta, avendo quindi la possibilità – con l'utilizzo della normale diligenza e prudenza che deve comunque essere richiesta all'utente delle strade di uso pubblico (cfr. anche Corte Cost. n. 156/1999) – di percepire la presenza dell'insidia ed evitare la caduta, deve essere individuato un concorso di responsabilità di ██████████ in ordine alla causazione dell'evento, quantificabile nella misura del 20%.

In proposito è opportuno evidenziare che *“l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227 comma 1 c.c. – la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia – non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte”* (Cass. civ. n. 6529/2011).

Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda formulata in

atto di citazione, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo (quale proprietaria della strada teatro del sinistro) va condannata risarcire l'attrice dei danni sofferti in conseguenza del fatto illecito, limitatamente alla misura del 80% della loro entità.



Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, si osserva che lesioni riportate in occasione della caduta del 25 agosto 2021 hanno provocato a [REDACTED] una inabilità temporanea parziale di 50 giorni (di cui 30 giorni al 75% delle attitudini del soggetto e 20 giorni al 50%) e un danno biologico permanente pari al 9% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni [relazione cit., pag. 3].

Come precisato da quattro sentenze gemelle emesse dalla Corte di cassazione a sezioni unite (le nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008), il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (i cui artt. 138 e 139 statuiscono che *"per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito"*), suscet-

tibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle *sedes materiae* in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.

Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato nonché ogni aspetto concernente la sofferenza morale, non necessariamente transeunte, conseguente all'evento lesivo, risarcibile – *ex art. 185 c.p.* – allorché tale evento configuri un illecito penale (e ciò anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la colpa dell'autore del fatto risulti da una presunzione di legge e, ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato: *Corte Cost. n. 233/2003; Cass. civ. nn. 7281, 7282 e 7283 del 2003*).

E invero, secondo le sezioni unite della Suprema Corte, il danno non patrimoniale costituisce una categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate e il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati, risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (*Cass. civ., sez. un., n. 26972/2008*).

Pertanto, è fonte di ingiustificate duplicazioni di risarcimento l'attribuzione di distinte poste risarcitorie (liquidate, magari, l'una in percentuale dell'altra) a titolo di danno biologico, di danno morale e di quel pregiudizio – scaturente dalle alterazioni alla vita di relazione, dalla perdita di qualità della vita, dalla compromissione delle dimensioni esistenziali della persona – che nella elaborazione di dottrina e giurisprudenza aveva

preso la definizione di “danno esistenziale” (la cui autonoma configurazione deve essere definitivamente superata, giacché attraverso questa si finisce per portare, contro la volontà del legislatore, il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno).

Alla luce delle considerazioni che precedono, posto che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale (nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre), sarà compito del giudice quello di procedere ad un’adeguata personalizzazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, di una tale voce di danno, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l’ammontare del danno viene calcolato in relazione all’età della parte lesa ed al grado di invalidità.

Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l’anno 2024 (il cui utilizzo, per tutti i postumi non connessi alla circolazione stradale, è stato generalizzato da Cass. civ. nn. 12408 e 14402/2011 e sulla base del principio ormai consolidato (Cass. Civ., Ord. 19/12/2019 n. 33770) secondo cui l’organo giudicante è tenuto ad applicare le tabelle dei danni vigenti al momento della liquidazione), spetta all’attrice, a titolo di danno non patrimoniale di

carattere permanente, tenuto conto della invalidità del 9% e dell'età del soggetto all'epoca del fatto (54 anni), la somma complessiva di € 20.161,00 secondo i valori attuali, utilizzando il "valore punto" di € 3.047,80, da moltiplicare per il grado di invalidità (9) e per il coefficiente (0,735) corrispondente all'età della persona danneggiata.

Non si ritiene, invece, opportuno applicare alcuna personalizzazione del risarcimento atteso che *"la perdita o ridotta o modificata possibilità di intrattenere rapporti sociali in conseguenza di una invalidità permanente costituisce una delle "normali" conseguenze delle invalidità gravi, nel senso che qualunque persona affetta da una grave invalidità non può non risentirne sul piano dei rapporti sociali. Soltanto in presenza di circostanze "specifiche ed eccezionali", tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014)."* (Cass. Civ. 27/3/2018, III, Ord. n. 7513).

Nel caso in esame non si rinvencono, invece, elementi da cui presumere - né l'attrice ne ha dato prova - la presenza di circostanze *"specifiche ed eccezionali"* tali da giustificare l'applicazione della detta personalizzazione.

Occorre comunque considerare, al riguardo, che le tabelle milanesi già contemplano, rispetto al "valore punto" relativo alla sola componente di danno non patrimoniale anatomo-funzionale, un aumento percentuale

ponderato per la componente di danno connessa alla sofferenza soggettiva.

Con riferimento al periodo di inabilità temporanea così come accertato dal C.T.U., si liquida ad equità – sempre sulla scorta delle tabelle milanesi – la somma di € 115,00 al giorno, per un totale di € 3.737,50 in valori attuali.

Nella fattispecie in esame, la sommatoria dei due importi appena indicati, pari ad € 23.898,50, costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno non patrimoniale patito da ██████████ in conseguenza dell'incidente.

Deve essere inoltre accordata a ██████████ quale risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 187,03 per le spese sanitarie documentate, congrue e riferibili all'evento traumatico del 25 agosto 2021 [cfr. produzione cit.].

Ciò posto, il pregiudizio sofferto dall'attrice a causa dell'incidente, come sopra complessivamente determinato, ammonta ad € 23.898,50 per il danno non patrimoniale e ad € 187,03 per il danno di natura patrimoniale.

Per stabilire l'importo dovuto dall'Ente convenuto bisogna operare una riduzione delle predette somme alla misura del 20%, in proporzione al grado di responsabilità accertato, per giungere così ad € 19.268,42 per il danno non patrimoniale e ad € 149,62 per il danno patrimoniale.

Ora, appare necessario equalizzare i calcoli, sia al fine di stabilire l'ammontare della somma risarcitoria concreta al momento della decisione sia al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che – secondo

l'insegnamento della Suprema Corte – debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.

Per questa ragione, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno, per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza), applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT) e tenendo puntualmente nota del montante progressivo del credito capitale per l'inserimento di nuove voci di danno in tempi diversi, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.

In merito agli interessi da ritardato pagamento si rileva che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso. Orbene, tale voce di danno deve essere provata dal creditore e, solo in caso negativo, il giudice, nel liquidare il risarcimento

ad essa relativo, può fare riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, ad un tasso di interesse che, in mancanza di contrarie indicazioni suggerite dal caso concreto, può essere fissato in un valore pari all'interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale della liquidazione.

Tale "interesse" va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n. 1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010) sulla "somma capitale" originaria rivalutata di anno in anno.

Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il "danno iniziale", inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro; questo, dunque, viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati. Si arriva in tal modo a determinare l'importo esatto degli interessi da corrispondere per la mancata completa disponibilità del risarcimento dovuto.

Occorre poi considerare che la decorrenza degli interessi va conteggiata sulla invalidità permanente dalla data di cessazione della inabilità temporanea e su quest'ultima dalla data del fatto.

Sulla scorta di tali dati, si perviene alla conclusione per cui la somma spettante a ██████████ - al cui pagamento deve essere condannato l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo

– ammonta a € 19.418,04, oltre interessi, da calcolarsi con le modalità sopra citate, dalla data del sinistro al soddisfo.

Sulla somma in questione sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.



Da ultimo, in relazione alla spese di lite, va ancora osservato che “*la reciproca soccombenza che giustifica la possibile applicazione della regola della totale o parziale compensazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., va ravvisata sia in ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, sia in ipotesi di accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, tanto allorché essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, quanto laddove la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo*” (Cass. civ. n. 3438/2016; nello stesso senso, Cass. civ. n. 21069/2016, n. 281/2015, n. 21684/2013 e 22381/2009).

Nel caso di specie, tenuto conto dell’esito finale del giudizio (e, in particolare, dell’attribuzione di un risarcimento di ammontare inferiore (€ 19.418,04) rispetto a quello richiesto in citazione (€ 31.125,62), appare equo a questo giudice compensare in ragione di 1/3 le spese processuali tra le parti e condannare l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo al pagamento del restante 2/3 disponendo che, ai sensi dell’art. 133, Testo Unico delle Spese di Giustizia (D.P.R. n.

115 del 2002), il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.

Il compenso professionale al difensore viene liquidato – come in dispositivo – sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i parametri medi.

È opportuno evidenziare che, ai sensi dell'art. 5, primo comma, del predetto decreto, ai fini della liquidazione dei compensi a carico del soccombente, nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni deve aversi riguardo alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Analogo principio va applicato in relazione all'importo versato a titolo di contributo unificato ex artt. 9 e ss. D.P.R. 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

Le spese della consulenza tecnica d'ufficio – anticipate da parte attrice – vanno poste, in via definitiva, a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone".



Così deciso in Palermo il 16 settembre 2025

**Il Giudice**

*Adriana Pandolfo*

*Il presente verbale viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.*